

Cassazione sezione lavoro, sentenza n. 6750 del 4 maggio 2012

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 1122 del 2006 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Venezia accoglieva il ricorso proposto da LR, ritenendo illegittimo il licenziamento, intimato al lavoratore dalla C s.n.c. in relazione alla natura disciplinare del recesso e alla violazione delle procedure ex art 7 della legge n. 300 del 1970 con le conseguenti statuizioni di carattere risarcitorio. Lo stesso giudice condannava, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società ed accertata nella misura del 50 % la responsabilità del ricorrente in ordine ai danni cagionati a veicolo della convenuta, il L al pagamento dell'importo di € 5.733,21, oltre interessi legali dal fatto al saldo.

Tale decisione, impugnata dalla società, è stata riformata dalla Corte di Appello di Venezia con sentenza n. 254 del 2009, che ha rigettato il ricorso proposto da LR ritenendo che il recesso, in base alle due missive inviate dall'appellante al lavoratore dovesse qualificarsi come licenziamento per giustificato motivo oggettivo, per essere stata chiusa - nel caso di speci e- la sede di G. presso la quale aveva lavorato.

Con riferimento all'anzidetta riconvenzionale il giudice di appello ha ritenuto - sulla base alla dichiarazione scritta in cui il conducente L ammetteva la sua esclusiva responsabilità del sinistro stradale - che il lavoratore dovesse essere condannato al risarcimento non nella misura del 50 % - come statuito dal primo giudice a titolo di concorso di colpa - dei danni, ma all'intera somma sborsata dalla società per la riparazione del veicolo.

Il LR ricorre per cassazione con due motivi.

La C s.n.c. non si è costituita

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt 2 e 3 della legge n. 604 del 1966, sostenendo che l'impugnata sentenza non ha considerato che la datrice di lavoro non aveva adempiuto all'onere della prova di non avere potuto utilizzare il lavoratore in altre filiali dell'azienda ancora in attività.

Il motivo risulta inammissibile, per non avere il lavoratore allegato ai ricorso le lettere riguardanti la risoluzione del rapporto tra le parti e per non avere indicato - in sede di collaborazione tra le parti stesse nell'individuazione del nuovo posto da occupare - la diversa sede in cui si sarebbe potuto attuare il repêchage.

Al riguardo si richiama il consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui si deve esigere dal lavoratore, il quale impugni il licenziamento, determinato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, una collaborazione nell'accertamento dell'esistenza di un possibile repêchage, mediante l'allegazione dell'esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli avrebbe potuto essere utilmente ricollocato, e conseguendo a tale allegazione l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità nei posti anzidetti (Cass. n. 3040 del 2011, Cass. n. 6559 del 2010; Cass. n. 13134 del 2000; Cass. n. 9369 del 1996).

2. Con il secondo motivo il ricorrente nel denunciare violazione degli artt, 1218, 1223, 2054, 2104 e 2697 cod. civ, contesta l'impugnata sentenza, per avere affermato l'esclusiva responsabilità di esso ricorrente senza procedere ad una puntuale esame del verbale di constatazione amichevole, dal quale si sarebbe potuto rilevare come entrambi i conducenti provenissero da strada gravata dal segnale di "stop".

Il motivo, che tende ad una rivalutazione dei fatti di causa, è infondato, in quanto il giudice di appello si è basato correttamente ai fini decisorii su un atto di riconoscimento della responsabilità del L e il suddetto motivo fa riferimento a dati fattuali di cui non si è attestata

- in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - la tempestiva e rituale allegazione.

3. In conclusione il ricorso è destituito di fondamento e va rigettato

Nessuna pronuncia va emessa sulle spese del giudizio di cassazione, non essendosi costituita l'intimata società

P Q M

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.